

Commento alla Legge del 8 marzo 2017 n. 24 recante "*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*", viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie Generale, n. 64 del 17 marzo 2017, ed entrata in vigore giorno 1 aprile 2017.

Dott.ssa TSRM Amalia BISCEGLIA



La “celebre” Legge Gelli-Bianco




300.000

CAUSE LEGALI NEI
CONFRONTI DEI
PROFESSIONISTI
SANITARI GIACENTI
NEI TRIBUNALI
ITALIANI

13 MLD

IL COSTO DELLA MEDICINA
DIFENSIVA IN ITALIA

- incrementare la tutela degli assistiti;
- tutelare gli operatori sanitari;
- limitare la spesa pubblica, con riferimento ai costi correlati alla “medicina difensiva”.



GLI OBIETTIVI PRINCIPALI
DELLA RIFORMA SONO I
SEGUENTI:

Cosa sanciscono i vari articoli:


- **“L'ART. 1 QUALIFICA LA SICUREZZA DELLE CURE COME PARTE COSTITUTIVA DEL DIRITTO ALLA SALUTE E PRECISA CHE ESSA SI REALIZZA ANCHE MEDIANTE L'INSIEME DI TUTTE LE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE E MEDIANTE L'UTILIZZO APPROPRIATO DELLE RISORSE STRUTTURALI, TECNOLOGICHE ED ORGANIZZATIVE. INOLTRE ESPLICA CHE LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RISCHIO - ALLE QUALI CONCORRE TUTTO IL PERSONALE - SONO MESSE IN ATTO DALLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE, PUBBLICHE E PRIVATE.**

VALORIZZAZIONE DEL RISK MANAGEMENT



In ogni regione è istituito, il **Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.**

Raccoglie i dati sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Osservatorio delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità (art. 3)



CENTRO REGIONALE PER
IL RISCHIO SANITARIO E
LA SICUREZZA DEL
PAZIENTE


L'Osservatorio delle buone
pratiche sulla sicurezza nella
sanità

E' istituito

Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità

presso:

AGENAS



ACQUISISCE I DATI REGIONALI RELATIVI:
AI RISCHI ED EVENTI AVVERSI
ENTITÀ, FREQUENZA E ONERE FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO
INDIVIDUA IDONEE MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO E
IL MONITORAGGIO DELLE BUONE PRATICHE PER LA SICUREZZA
DELLE CURE, CON LA PREDISPOSIZIONE DI:
LINEE DI INDIRIZZO, CON L'AUSILIO DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE
E DELLE ASSOCIAZIONI TECNICO - SCIENTIFICHE
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ESERCENTE LE
PROFESSIONI SANITARIE

Art. 4

Trasparenza dei dati

Informazioni sul paziente

- Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personale (D. Lgs. 196/2003)
- A richiesta degli interessati aventi diritto la direzione sanitaria aziendale (pubblica o privata) fornisce:
entro 7 giorni, la documentazione sanitaria disponibile relativa il paziente;
Entro il termine massimo di 30 giorni, eventuali integrazioni
- Le strutture sanitarie adeguano i regolamenti interni (adottati secondo la legge 241/1990) a tali disposizioni



AZIONE DI DEPENALIZZAZIONE SULLA COLPA SANITARIA





LINEE GUIDA

LA MODIFICA DEL CODICE CIVILE

RAPPORTO TRA
CITTADINO E STRUTTURA
SANITARIA



CONTRATTUALE
PRESCRIZIONE 10 ANNI
ONERE DELLA PROVA A CARICO
DELLA STRUTTURA

RAPPORTO CITTADINO E
PROFESSIONISTA
SANITARIO



EXTRA - CONTRATTUALE
PRESCRIZIONE 5 ANNI
ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL
CITTADINO



DIRITTO DI RIVALSA DELLE STRUTTURE SANITARIE

TUTELE AL CITTADINO

AZIONI DIRETTE
SULLA
COMPAGNIA
ASSICURATIVA

OBBLIGO DELLA
CONCILIAZIONE

COLLEGI PERITALI

FONDO DI
SOLIDARIETA'

T
H
A
N
K

Y
O
U